

**DELIBERAZIONE 4 AGOSTO 2020**

**301/2020/S/IDR**

**IRROGAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI DELLA  
REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1122<sup>a</sup> riunione del 4 agosto 2020

**VISTI:**

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95), ed in particolare l'articolo 2, comma 20, lett. c) e d);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 (di seguito: decreto-legge 35/05);
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- gli artt. 68 e 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (di seguito: decreto-legge 18/2020), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: Regolamento Sanzioni);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/idr, recante "Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato" (di seguito: deliberazione 347/2012/R/idr);

- l'Allegato 3 alla determinazione del Responsabile dell'Ufficio Speciale tariffe e qualità dei servizi idrici dell'Autorità 10 ottobre 2012, 2/2012, recante "Modifiche ed integrazioni alla determinazione 7 agosto 2012, 1/2012 in materia di definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato" (di seguito: determinazione 2/2012 TQI);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/idr, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013" (di seguito: deliberazione 585/2012/R/idr) nonché il suo Allegato A, recante "Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita di servizi all'ingrosso" e s.m.i. (di seguito: MTT);
- la deliberazione dell'Autorità 16 gennaio 2013, 6/2013/R/com, recante "Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 6/2013/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/idr, recante "Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/idr" (di seguito: deliberazione 88/2013/R/idr) nonché il suo Allegato 1 recante "Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (MTC)" e s.m.i. (di seguito: MTC);
- la deliberazione dell'Autorità 21 novembre 2013, 529/2013/R/com, recante "Modifiche e integrazioni urgenti alle disposizioni per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi nonché aggiornamento della componente UI1" (di seguito: deliberazione 529/2013/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr, recante "Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento" (di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr) nonché il suo Allegato A, recante il "Metodo tariffario idrico (MTI)" e s.m.i. (di seguito: MTI);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2013, 489/2013/R/idr (di seguito: deliberazione 489/2013/R/idr);
- la deliberazione dell'Autorità 2 luglio 2015, 324/2015/R/idr (di seguito: deliberazione 324/2015/R/idr);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 328/2016/E/idr (di seguito: deliberazione 328/2016/E/idr);
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A e s.m.i., recante il Regolamento di organizzazione e funzionamento e del nuovo assetto organizzativo dell'Autorità;
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, 27 novembre 2017, n. 5529/2017 (di seguito: sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 5529/2017);
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell'Autorità 26 giugno 2017, DSAI/2/2017/idr.

**FATTO:**

1. Con deliberazione 328/2016/E/idr, l’Autorità ha approvato sei verifiche ispettive nei confronti di altrettanti gestori del servizio idrico integrato (di seguito: SII), enti di governo d’ambito o degli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, per accertare l’applicazione delle medesime tariffe determinate d’ufficio ovvero il rispetto delle disposizioni di esclusione dall’aggiornamento tariffario per il primo periodo regolatorio (2012-2015) e per il primo biennio del secondo periodo regolatorio (2016-2017).
2. In attuazione di tale programma, l’Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale per l’energia e il sistema idrico della Guardia di Finanza (ora Nucleo Speciale Beni e Servizi), ha effettuato, nei giorni 11 e 12 gennaio 2017, una verifica ispettiva presso il Comune di Boissano (di seguito anche Comune), all’epoca gestore in economia del SII entro l’omonimo centro cittadino, ricompreso nel territorio dell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) Centro Ovest 3, all’esito della quale è emerso che:
  - i. in violazione della deliberazione 489/2013/R/idr il Comune non ha applicato ai consumi 2012 e 2013 la tariffa determinata d’ufficio dall’Autorità con la medesima deliberazione; difatti, nelle fatture emesse successivamente alla data di pubblicazione della deliberazione 489/2013/R/idr, il Comune ha continuato ad applicare la tariffa previgente senza operarne la prescritta decurtazione a valere sui consumi degli anni 2012 e 2013 (punto 2.2 e documenti 2.2.a, 2.2.b, 2.2.e, 2.2.f, 2.2.g allegati alla *check list*);
  - ii. in violazione dell’articolo 4, comma 1, del MTC nonché del punto 3.4.8 della determinazione 2/2012 TQI, il Comune, che gestiva direttamente anche il servizio di fognatura e riscuoteva dagli utenti i ricavi del servizio di depurazione da corrispondere poi all’effettivo gestore, ha iscritto nel ModTariffe i ricavi 2011 del solo servizio di acquedotto, che pertanto sono inferiori a quelli desumibili dalle scritture contabili dell’anno 2011 e a quelli dichiarati dal Comune medesimo in sede di verifica ispettiva (punto 1 della *check list*, bilancio consuntivo 2011 e Tool\_calcolo\_TARIFFE\_Cipe inviato il 30 aprile 2014).
  - iii. in violazione dell’articolo 24, comma 1, della deliberazione 6/2013/R/com e dell’articolo 2, comma 1, della deliberazione 529/2013/R/com, il Comune, come ammesso in sede di verifica ispettiva, con la fatturazione dei consumi 2014, non ha incrementato il valore della componente UI1 da 0,05 centesimi di euro/m<sup>3</sup> a 0,4 centesimi di euro/m<sup>3</sup>; inoltre, con la fatturazione dei consumi 2015 il Comune ha ricondotto la componente UI1 sotto un’apposita voce, denominata “quota terremotati”, il cui valore non corrisponderebbe ai consumi dei singoli servizi resi (punto 3.1. e doc. 2.2e, 2.2.f, 2.2.g allegati alla *check list*).
3. Alla luce degli esiti della suddetta verifica ispettiva, con determinazione DSAI/2/2017/idr, l’Autorità ha avviato, nei confronti del Comune, un procedimento per l’accertamento di possibili violazioni delle disposizioni relative alla regolazione

tariffaria del SII e per l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori e prescrittivi ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95.

4. Nella determinazione di avvio del procedimento, in ragione della idoneità delle condotte *sub i. e iii.* a ledere i diritti degli utenti finali a una esatta conoscenza e a una corretta applicazione dei corrispettivi dovuti per i servizi resi, l'Autorità ha prospettato, altresì, l'adozione di un provvedimento di carattere prescrittivo, non risultando entrambe le condotte cessate, allo stato delle informazioni disponibili a quella data.
5. Con la medesima determinazione, l'Autorità ha formulato, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento Sanzioni, al Comune di Boissano nonché a Ponente Acque S.c.p.a. in liquidazione (di seguito: Ponente Acque), gestore del SII, in sostituzione del Comune, dall'1 giugno 2017, una richiesta di informazioni e documenti idonei a dimostrare l'adempimento alle prescrizioni in materia di tariffa d'ufficio di cui alla deliberazione 489/2013/R/idr nonché alle prescrizioni in materia di fatturazione della componente tariffaria UI1.  
Detta richiesta di informazioni è stata riscontrata da Ponente Acque con nota del 15 novembre 2017 (acquisita con prot. Autorità 37423).
6. Essendo rimasta inevasa la citata richiesta di informazioni da parte del Comune di Boissano, in data 11 aprile 2019, il Responsabile del procedimento ha formulato al Comune e a Ponente Acque una richiesta di informazioni (prot. 9469) volta a conoscere lo stato delle attività relative alla effettuazione, in adempimento della deliberazione 489/2013/R/idr, dei dovuti conguagli agli utenti finali relativi ai consumi del SII per gli anni 2012 e 2013, all'applicazione della corretta componente tariffaria UI1 agli utenti finali per gli anni 2014 e 2015 nonché al versamento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali degli importi derivanti dall'applicazione della citata componente UI1.
7. In data 16 aprile 2019, la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) ha inviato all'Autorità un'informativa (acquisita con prot. Autorità 9891), successivamente integrata con nota 26 novembre 2019 (acquisita con prot. Autorità 31430) con la quale ha comunicato che il Comune di Boissano ha versato sulla base dei volumi dichiarati gli importi relativi alla componente tariffaria UI1 per gli anni 2013-2016.
8. Con nota del 24 aprile 2019 (acquisita con prot. Autorità 10533), Ponente Acque, in risposta alla richiesta di informazione dell'11 aprile 2019, ha rilevato che, a quella data, il Comune di Boissano non aveva ancora inviato le informazioni e i dati necessari all'effettuazione dei conguagli all'utenza.
9. Con la nota del 5 giugno 2019 (prot. Autorità 14936), tenuto conto che, nelle more del procedimento in oggetto, con la sentenza 5529/2017 il Consiglio di Stato, Sez. VI, ha dichiarato legittima la deliberazione dell'Autorità 324/2015/R/idr, il Responsabile del procedimento ha formulato al Comune e a Ponente Acque una nuova richiesta di informazioni volta a conoscere lo stato delle attività relative alla effettuazione, in adempimento della deliberazione 324/2015/R/idr, dei dovuti conguagli agli utenti finali relativi ai consumi del SII per gli anni 2012-2015, precisando che l'eventuale mancato adempimento da parte del Comune alla citata

deliberazione avrebbe comportato l'estensione nei confronti dello stesso delle contestazioni del procedimento in oggetto anche per tale violazione.

10. Con le note dell'11 giugno, del 27 giugno e del 18 settembre 2019 (acquisite rispettivamente con prot. Autorità 15520, 17070 e 23668) il Comune ha comunicato di aver concluso l'invio a Ponente Acque dei dati relativi alla fornitura idrica per gli anni 2012-2015 al fine di permettere al gestore di effettuare i dovuti conguagli agli utenti finali.
11. Con le note dell'11 giugno, dell'8 luglio, del 1° agosto, del 16 settembre e del 26 novembre 2019 (acquisite rispettivamente con prot. Autorità 15477, 18276, 20513, 23302 e 31420), Ponente Acque ha comunicato e documentato di aver provveduto, successivamente alla ricezione dei citati dati da parte del Comune, a effettuare i dovuti conguagli relativi agli anni 2012-2015.
12. Nel corso dell'istruttoria il Comune non ha presentato memorie difensive.
13. Con nota 19 marzo 2020 (prot. Autorità 10031), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.
14. Con nota del 20 luglio 2020 (prot. Autorità 23117), l'Autorità ha chiesto al Comune di confermare l'interesse all'audizione finale avanti al Collegio precedentemente richiesta, precisando che, in caso di mancato riscontro, la richiesta di audizione finale si sarebbe intesa rinunciata; il Comune non ha trasmesso alcun riscontro alla predetta nota.

#### **VALUTAZIONE GIURIDICA:**

15. Il presente procedimento ha ad oggetto l'accertamento di alcune violazioni della regolazione tariffaria del SII, riconducibili agli obblighi relativi all'applicazione delle tariffe d'ufficio ai consumi del SII per gli anni 2012 e 2013, agli obblighi relativi alla trasmissione dei dati necessari alla definizione delle tariffe del SII per gli anni 2012 e 2013 nonché all'adempimento delle prescrizioni in materia di componente tariffaria UII.

##### **A. VIOLAZIONE IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE TARIFFE D'UFFICIO**

#### Contesto normativo

16. Con la deliberazione 347/2012/R/idr, l'Autorità ha disposto la raccolta, presso i gestori del SII, dei dati necessari alla definizione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013; la citata deliberazione prevede la trasmissione, in formato elettronico, della modulistica approvata con la determinazione 2/2012 TQI e corredata dalle fonti contabili obbligatorie a certificazione degli elementi di costo e di investimento trasmessi.
17. Con la deliberazione 585/2012/R/idr, l'Autorità ha determinato il metodo tariffario transitorio di riferimento per la determinazione delle tariffe del servizio per gli anni 2012 e 2013 (MTT).

18. Con la deliberazione 88/2013/R/idr, l'Autorità ha determinato il metodo tariffario di riferimento per gli anni 2012 e 2013 (MTC) applicabile alle gestioni ex-CIPE e contestualmente ha prescritto l'applicabilità delle disposizioni del MTT in coerenza con i criteri integrativi ivi indicati nonché della deliberazione 347/2012/R/idr (articoli 3, comma 1, e 4, comma 1, del MTC).
19. Con la deliberazione 643/2013/R/idr, l'Autorità ha introdotto il metodo tariffario idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, superando la precedente logica transitoria e portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015).
20. L'articolo 2, comma 7, della deliberazione 347/2012/idr prescrive che l'Autorità, fatto salvo l'eventuale esercizio del potere sanzionatorio, determini d'ufficio la tariffa applicabile dal gestore laddove: a) il gestore non fornisca, in tutto o in parte, i dati richiesti ai sensi della medesima deliberazione 347/2012/R/idr, nel formato indicato dall'Autorità; b) il gestore non fornisca, in tutto o in parte, le fonti contabili obbligatorie che certificano gli elementi di costo e investimento indicati; c) il gestore non fornisca la modulistica di cui al comma 4 del medesimo articolo 2, o la fornisca non corredata dalla sottoscrizione del legale rappresentante; d) risulti che il gestore ha indicato elementi di costo o di investimento superiori a quelli indicati nelle fonti contabili obbligatorie.
21. L'articolo 6, comma 7, della deliberazione 585/2012/R/idr e l'articolo 4, comma 7, della deliberazione 88/2013/R/idr prevedono che, laddove ricorrano le casistiche indicate al citato articolo 2, comma 7, della deliberazione 347/2012/R/idr, la tariffa sia determinata d'ufficio ponendo il moltiplicatore tariffario  $\vartheta$  pari a 0,9 finché perdurano tali casistiche.
22. L'articolo 5, comma 7, della deliberazione 643/2013/R/idr prevede che, laddove ricorrano le casistiche indicate al citato articolo 2, comma 7, della deliberazione 347/2012/R/idr e in ogni caso laddove non si disponga degli atti, dei dati e delle informazioni necessarie alla determinazione tariffaria, la tariffa sia determinata d'ufficio ponendo il moltiplicatore tariffario  $\vartheta$  pari a 0,9 finché perdurano tali casistiche.
23. Con la deliberazione 489/2013/R/idr, l'Autorità ha determinato per gli anni 2012 e 2013 la tariffa d'ufficio, ponendo il valore massimo del moltiplicatore tariffario  $\vartheta$  pari a 0,9, per alcune gestioni, tra cui il Comune di Boissano, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della deliberazione 347/2012/R/idr, dell'articolo 6, comma 7, della deliberazione 585/2012/R/idr e dell'articolo 4, comma 7, della deliberazione 88/2013/R/idr per inosservanza degli obblighi previsti in materia di trasmissione dati di cui alla medesima deliberazione.
24. Con la successiva deliberazione 324/2015/R/idr, l'Autorità ha altresì determinato per gli anni 2014 e 2015 la tariffa d'ufficio, ponendo il valore massimo del moltiplicatore tariffario  $\vartheta$  pari a 0,9, per alcune gestioni, tra cui il Comune di Boissano, ricadenti nelle casistiche dell'articolo 2, comma 7, della deliberazione 347/2012/R/idr e dell'articolo 5, comma 7, della deliberazione 643/2013/R/idr, specificando che, con riferimento alle annualità indicate per ciascuna gestione nell'Allegato A alla medesima deliberazione 324/2015/R/idr, il valore  $\vartheta$  pari a 0,9 fosse da utilizzarsi – a

titolo di moltiplicatore medio (9 medio) – in sede di definizione dei conguagli relativi a tutto il primo periodo regolatorio.

25. Il Consiglio di Stato, Sez. VI, con sentenza 5529/2017, ha confermato la legittimità della deliberazione dell’Autorità 324/2015/R/idr.

***Valutazione della violazione della deliberazione 489/2013/R/idr e della deliberazione 324/2015/R/idr (violazione sub i)***

26. Il Comune si è reso responsabile della violazione della deliberazione 489/2013/R/idr per non aver applicato la tariffa determinata d’ufficio dall’Autorità con la medesima deliberazione per gli anni 2012-2013. In particolare, dalla documentazione prodotta in sede di verifica ispettiva, è emerso che il Comune, a seguito della pubblicazione della deliberazione 489/2013/R/idr, ha continuato ad applicare la tariffa previgente senza provvedere dunque alla prevista riduzione del 10% della tariffa applicata per i consumi del SII per gli anni 2012 e 2013.
27. Al riguardo, si rileva che il Comune e l’attuale gestore del SII Ponente Acque S.c.p.a., in riscontro alle richieste di informazioni formulate dall’Autorità con la determinazione DSAI/2/2017/idr e con le successive note del Responsabile del procedimento (dell’11 aprile e 5 giugno 2019), hanno dichiarato e documentato di aver completato con la fatturazione di novembre 2019, in attuazione della deliberazione 489/2013/R/idr e della deliberazione 324/2015/R/idr, i conguagli in favore degli utenti relativi ai consumi del SII per il periodo 2012-2015 (note dell’11 e 27 giugno e 18 settembre 2019 del Comune e note dell’11 giugno, 8 luglio, 1 agosto, 16 settembre e 26 novembre 2019 di Ponente Acque).
28. Pertanto, non permane l’esigenza di adottare un provvedimento prescrittivo, come prospettato al punto 1 della determinazione di avvio del procedimento, in merito alla violazione della deliberazione 489/2013/R/idr né si configura l’estensione delle contestazioni del presente procedimento alla violazione della deliberazione 324/2015/R/idr.

Tale circostanza verrà valutata anche ai fini della quantificazione della sanzione.

**B. VIOLAZIONI IN MATERIA DI RACCOLTA DATI E PROCEDURE MTC**

**Contesto normativo**

29. La determinazione 2/2012 TQI prevede, al punto 3.4.8 (ModTariffe del FileAto), che il gestore riporti le quote variabili delle tariffe applicate, i relativi scaglioni tariffari ed i volumi fatturati in ciascuno scaglione e che duplichi il modulo così compilato per ciascun ambito tariffario e per ciascun servizio fatturato (acquedotto, fognatura e depurazione).
30. L’articolo 4, comma 1, del MTC precisa che tutti i dati contabili rilevanti ai fini del metodo tariffario sono riferiti ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2011 o, in mancanza di quest’ultimo, all’ultimo bilancio disponibile, in coerenza con le informazioni fornite ai sensi della deliberazione 347/2012/R/idr.

***Valutazione della violazione dell'articolo 4, comma 1, del MTC nonché del punto 3.4.8 della determinazione 2/2012 TQI (violazione sub ii)***

31. Il Comune si è reso responsabile della violazione dell'articolo 4, comma 1, del MTC nonché del punto 3.4.8 della determinazione 2/2012 TQI, in quanto, come è emerso dalle dichiarazioni rese dallo stesso in sede di verifica ispettiva nonché dalla documentazione prodotta nella medesima sede, ha dichiarato, ai fini della predisposizione tariffaria MTC, ricavi tariffari non corrispondenti a quelli desumibili dalle scritture contabili dell'anno 2011. In particolare, il Comune ha dichiarato nel ModTariffe ricavi per l'anno 2011 inferiori a quelli risultanti dal bilancio del 2011 e a quelli dichiarati dal Comune in sede di verifica ispettiva, avendo indicato i ricavi del solo servizio di acquedotto, non anche quelli dei servizi di fognatura e di depurazione riscossi dallo stesso Comune.

**C. VIOLAZIONI IN MATERIA DI COMPONENTE TARIFFARIA UII**

**Contesto normativo**

32. Con la deliberazione 6/2013/R/com, l'Autorità ha definito, a decorrere dal 1 gennaio 2013, agevolazioni tariffarie per la fornitura di acqua per le utenze situate nei Comuni danneggiati dai vari eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi, prevedendo i criteri e le modalità di copertura dei relativi oneri attraverso l'istituzione di un'apposita componente tariffaria (UII) da applicare alla generalità delle utenze come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, di fognatura e di depurazione (articolo 24, comma 1); inoltre, con la deliberazione 529/2013/R/com, l'Autorità ha incrementato, a decorrere dall'1 gennaio 2014, il valore della componente UII da 0,05 centesimi di euro/m<sup>3</sup> a 0,4 centesimi di euro/m<sup>3</sup> (articolo 2, comma 1).
33. L'articolo 24, comma 4, della deliberazione 6/2013/R/com ha stabilito, inoltre, che i gestori del SII devono versare alla CSEA, entro sessanta giorni dal termine di ciascun bimestre, gli importi derivanti dall'applicazione della componente UII.

***Valutazione della violazione dell'articolo 24, comma 1, della deliberazione 6/2013/R/com e dell'articolo 2, comma 1, della deliberazione 529/2013/R/com***

34. Il Comune si è reso responsabile della violazione dell'articolo 24, comma 1, della deliberazione 6/2013/R/com e dell'articolo 2, comma 1, della deliberazione 529/2013/R/com, in quanto, come ammesso dallo stesso in sede di verifica ispettiva, con la fatturazione dei consumi 2014, non ha incrementato il valore della componente UII da 0,05 centesimi di euro/m<sup>3</sup> a 0,4 centesimi di euro/m<sup>3</sup> e, con la fatturazione dei consumi 2015, ha ricondotto la componente UII sotto un'apposita voce, denominata "quota terremotati", il cui valore non corrisponderebbe ai consumi dei singoli servizi resi.

35. Al riguardo, si rileva che, con la citata nota del 16 aprile 2019, la CSEA ha comunicato all’Autorità che il Comune ha provveduto al versamento, sulla base dei volumi dallo stesso dichiarati, degli importi relativi alla componente UI1 per gli anni 2013-2016.
36. Pertanto, non permane l’esigenza di adottare un provvedimento prescrittivo, come prospettato al punto 1 della determinazione di avvio del procedimento. Tali circostanze verranno valutate ai fini della quantificazione della sanzione. Inoltre, Ponente Acque S.c.p.a. con la citata nota del 26 novembre 2019 ha dichiarato (con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) e documentato di aver fatturato, a far data dal terzo trimestre 2018 (e con riferimento ai consumi dall’1 gennaio 2017) la corretta componente tariffaria UI1 agli utenti finali e versato i relativi importi alla CSEA.

#### **QUANTIFICAZIONE DELLE SANZIONI:**

37. L’articolo 11, della legge 689/81, prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
  - a) gravità della violazione;
  - b) opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  - c) personalità dell’agente;
  - d) condizioni economiche dell’agente.

L’Autorità applica i criteri di cui al sopra citato art. 11 alla luce di quanto previsto dagli artt. 24 e ss. del Regolamento Sanzioni.

38. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta del Comune di Boissano ha violato diverse prescrizioni della regolazione tariffaria del SII. Le disposizioni inerenti agli obblighi relativi all’applicazione delle tariffe d’ufficio (violazione *sub i.*) nonché alla corretta fatturazione della componente tariffaria UI1 (violazione *sub iii.*) sono volte a tutelare il diritto degli utenti finali a una esatta conoscenza e a una corretta applicazione degli elementi costitutivi della tariffa applicata nonché ad una effettiva copertura degli oneri derivanti dalla citata componente tariffaria UI1. Al riguardo, si rileva che la violazione in merito alla mancata applicazione della tariffa d’ufficio risulta essere cessata in quanto il Comune e l’attuale gestore del SII Ponente Acque S.c.p.a. hanno dichiarato e documentato di aver completato, con la fatturazione di novembre 2019, i conguagli in favore degli utenti relativi ai consumi del SII per il periodo 2012-2015 in attuazione della deliberazione 489/2013/R/idr (oltre che della deliberazione 324/2015/R/idr), per un ammontare totale pari a euro 23.717,92 (note dell’11 e 27 giugno e 18 settembre 2019 del Comune e note dell’11 giugno, 8 luglio, 1 agosto, 16 settembre e 21 novembre 2019 di Ponente Acque). Si rileva, inoltre, che la violazione relativa alla non corretta fatturazione della componente tariffaria UI1 non ha comportato danni all’utenza finale in quanto era stata fatturata per importi minori di quelli dovuti e che la stessa risulta essere cessata in quanto CSEA con la nota del 16 aprile 2019, successivamente integrata con la nota del 26 novembre 2019, ha comunicato e documentato all’Autorità che il Comune ha

provveduto al versamento, sulla base dei volumi dallo stesso dichiarati, degli importi relativi alla componente UI1 per gli anni 2013-2016.

Le disposizioni inerenti agli obblighi relativi alla trasmissione dei dati necessari alla definizione delle tariffe del SII (violazione *sub ii.*) sono volte ad assicurare una corretta formazione della proposta tariffaria, la cui approvazione compete in ultima istanza all'Autorità. Tale violazione risulta circoscritta, nell'ambito della raccolta dati disposta dalla deliberazione 347/2012/R/idr, alle tariffe applicate secondo il MTC.

39. Con riferimento ai criteri dell'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e della personalità dell'agente* non risulta alcuna circostanza rilevante.
40. In merito, infine, al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, dal bilancio relativo all'esercizio 2016 risulta che il Comune abbia conseguito ricavi per 454.281,84.
41. Gli elementi sopra evidenziati consentono di determinare la sanzione nella misura complessiva di euro 5.500 (cinquemilacinquecento/00) per la violazione della deliberazione 489/2013/R/idr, dell'articolo 4, comma 1, del MTC nonché del punto 3.4.8. della determinazione 2/2012 TQI, dell'articolo 24, comma 1, della deliberazione 6/2013/R/com e dell'articolo 2, comma 1, della deliberazione 529/2013/R/com

### **DELIBERA**

1. di accertare la violazione, da parte del Comune di Boissano, nei termini di cui in motivazione, della deliberazione 489/2013/R/idr, dell'articolo 4, comma 1, del MTC nonché del punto 3.4.8. della determinazione 2/2012 TQI, dell'articolo 24, comma 1, della deliberazione 6/2013/R/com e dell'articolo 2, comma 1, della deliberazione 529/2013/R/com.
2. di irrogare, nei confronti del Comune di Boissano, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura complessiva di euro 5.500 (cinquemilacinquecento/00) per la violazione della deliberazione 489/2013/R/idr, dell'articolo 4, comma 1, del MTC nonché del punto 3.4.8. della determinazione 2/2012 TQI, dell'articolo 24, comma 1, della deliberazione 6/2013/R/com e dell'articolo 2, comma 1, della deliberazione 529/2013/R/com.
3. di ordinare al Comune di Boissano di pagare le sanzioni irrogate entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alla Poste Italiane S.p.A. presentando il modello "F23" (recante codice ente QAE e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/97.
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, fatto salvo quanto eventualmente previsto da disposizioni di rango primario in materia di sospensione

dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T").

5. di ordinare al Comune di Boissano di comunicare l'avvenuto pagamento delle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato via mail all'indirizzo protocollo@pec.arera.it entro cinque giorni dalla sua effettuazione.
6. di notificare il presente provvedimento al Comune di Boissano (C.F. 81001410091) mediante pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.boissano.sv.it, nonché a Ponente Acque S.c.p.a. in liquidazione (P.IVA 01710090091) mediante pec all'indirizzo ponenteacque@pec.it, e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

4 agosto 2020

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*